

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1259

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIETTI, MASTRANGELI, MEALLI, TANZILLI, CIOCCHETTI

Modifiche alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, in tema di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali

Presentata il 20 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 dicembre 1985, n. 816, regola le « aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali », affermando il principio che i cittadini chiamati a ricoprire cariche elettive hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonché di percepire indennità e rimborsi.

La legge 25 marzo 1993, n. 81, ha introdotto la possibilità, per i comuni superiori a 15.000 abitanti, di prevedere con norma statutaria l'elezione del presidente del consiglio comunale.

Nei maggiori comuni la figura del presidente comunale assume caratteri analoghi, sul piano dell'impegno qualitativo e quantitativo, ai Presidenti dei consigli regionali, con funzioni che prevedono la presidenza delle sedute, l'attività preparatoria e la formazione dell'ordine del giorno, il coordinamento delle Commissioni consi-

liari e del complesso dell'attività di indirizzo e controllo del Consiglio, la presidenza della conferenza dei capigruppo e di ulteriori commissioni, i rapporti con la giunta, la rappresentanza esterna.

Essendo la legge n. 816 del 1985, antecedente, si determina il paradosso per cui il Presidente del consiglio comunale è l'unica carica istituzionale priva di indennità, mentre la legge la prevede per i sindaci, gli assessori, i presidenti di circoscrizione, i presidenti di aziende municipalizzate, consorzi e aziende consortili ed i membri dei loro organi esecutivi e, nelle regioni, le indennità dei presidenti dei consigli sono equiparate a quelle dei presidenti di giunta.

Con la presente proposta si provvede dunque a colmare un vuoto legislativo estendendo ai presidenti dei consigli comunali la fruizione di aspettative, permessi e indennità spettante agli assessori comunali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dopo le parole: « enti locali » sono inserite le seguenti: « e per i lavoratori dipendenti eletti presidente del consiglio comunale ».

ART. 2.

1. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dopo le parole: « i sindaci » sono inserite le seguenti: « ed i presidenti dei consigli comunali ».

ART. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dopo la parola: « abitanti » sono inserite le seguenti: « ed al presidente del consiglio comunale dei comuni con popolazione compresa fra i 15.000 ed i 50.000 abitanti ».

ART. 4.

1. Al terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dopo la parola: « anziano » sono inserite le seguenti: « ed al presidente del consiglio comunale ».